



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Il Giudice monocratico di Alessandria **Dott.ssa Martina Tosetti**

alla pubblica udienza del 28 settembre 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**TIZIO**, nato in ... il ..., residente in ..., elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. ... del Foro di ...;

**PRESENTE**

Difesa di fiducia dall'Avv. ... del Foro di ...

**IMPUTATO**

*Delitto p. e p. dall'art. 337 c.p., perché usava violenza e minaccia per opporsi al Mar. Ord. Caio, al Mar. Mevio e al Car. Sempronio, pubblici ufficiali in servizio presso la Stazione CC di ... mentre compivano un atto del loro ufficio; in particolare, mentre costoro tentavano di identificarlo poiché veniva trovato in stato di ubriachezza e intento a danneggiare le vetrine di un bar della zona, dapprima andava in escandescenza battendo ripetutamente con la mano sul tettuccio dell'autovettura di servizio, poi si dava alla fuga per diverse centinaia di metri ed infine, raggiunto dai militari, impugnava una bottiglia di vetro a scopo intimidatorio mimando nei loro confronti il gesto di tagliare la gola.*

*In ..., in data 5.7.021*

**Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa ... e dell'Avv. ... del Foro di ...**

N. **R.Sent**  
N. ... R.G.T.  
N. ... R.G.N.R

**SENTENZA**

in data 28.09.2021

CONTRO

...

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.  
V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.  
(Art. 15 Reg.)  
il

Avviso di cui all' art.  
585 c.p.p. il

\_\_\_\_\_

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

**Redatt sched**

\_\_\_\_\_

## **LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

Il P.M.: mesi dieci di reclusione, ridotta per il rito alla pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione;

La Difesa: assoluzione; in subordine, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., minimo pena e benefici di legge ove concedibili

## MOTIVI

TIZIO è stato tratto in arresto in data 05 luglio 2021, per essere stato colto nella flagranza del reato di cui in epigrafe.

All'esito dell'udienza di convalida, il difensore di fiducia munito di procura speciale avanzava istanza di procedersi con le forme del rito abbreviato.

Il Giudice ammetteva il rito ed il P.M. depositava il proprio fascicolo.

Esaurite le discussioni, il Giudice pubblicava quindi sentenza mediante lettura del dispositivo.

Allo stato degli atti i fatti possono essere così ricostruiti.

In data 5 luglio 2021 alla CO dei CC di ... veniva segnalata la presenza, in Via ..., di un soggetto di nazionalità marocchina "*in evidente stato di ebbrezza*".

Giunti sul posto, i militari Mar. Mevio e Car. Sempronio trovavano in effetti un ragazzo – già noto perché in precedenza tratto in arresto per violazione dell'art. 73 DPR 309/'90 – che, alla vista degli operanti, dava in escandescenza, dapprima scagliando a terra il proprio cellulare, in seguito sbattendo con forza la propria carta di identità sul tettuccio dell'auto di servizio (cfr. verbale di arresto, pg. 1).

I militari, a fronte di tale atteggiamento, ritenevano necessario richiedere l'intervento di altra pattuglia; nel mentre, invero, TIZIO iniziava a darsi alla fuga, percorrendo Via ... e urlando alla volta degli operanti "seguitemi se avete le palle". Giunto nei pressi della stazione ferroviaria, l'imputato – inseguito dai CC – si lanciava sui binari, attraversandoli, nel tentativo di far perdere le sue tracce; ed invero, raggiunto dai militari Tizio brandiva verso di loro un collo rotto di bottiglia, facendo il gesto "del tagliare la gola".

Solo grazie all'intervento di altri colleghi si riusciva a fermare l'imputato, il quale veniva identificato e sottoposto a perquisizione (da cui emergeva la detenzione di sostanza stupefacente, fatti che in ogni caso non costituiscono oggetto del presente procedimento).

Per questi motivi Tizio veniva tratto in arresto in relazione al reato di cui all'art. 337 c.p..

Ebbene, allo stato degli atti non vi è dubbio alcuno che, in occasione del controllo di polizia di cui si è detto, Tizio ebbe con violenza e minaccia ad opporre resistenza ai pubblici ufficiali intervenuti, al fine di sottrarsi ad un atto del loro ufficio.

In tal senso, dal verbale di arresto emerge in modo inequivoco che l'imputato, colto in stato di alterazione alcolica e intento a danneggiare le vetrine di un bar, al tentativo dei CC di identificarlo iniziò dapprima a colpire con forza il tettuccio dell'auto di servizio dei militari, in seguito si diede alla fuga, zigzagando in mezzo ai binari ferroviari, infine minacciò i militari con un pezzo rotto di una bottiglia di vetro, mimando il gesto di tagliare la gola.

Detta condotta, serbata in modo del tutto volontario dal TIZIO, non può certamente essere qualificata alla stregua di una mera resistenza passiva, da intendersi quale reazione spontanea ed istintiva scevra da qualsivoglia finalità di opporsi/neutralizzare l'azione dell'incaricato di pubblico servizio (cfr. Cass. 8997/2010 e 31544/2009).

Infatti, è pacifico in giurisprudenza che *“ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando costituisce un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga”* (cfr. Cass. n. 8379/2014); nel caso di specie, i succitati elementi probatori sono del tutto idonei a comprovare come il TIZIO, prima di darsi alla fuga, ebbe ad esplicitare violenza verso l'auto di istituto e, in seguito, ebbe ad adottare comportamenti chiaramente intimidatori, avvalendosi di un oggetto atto ad offendere.

Pertanto, si ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione anche il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo”* (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31716 del 08/04/2003).

Ed infatti, pur avendo il TIZIO tentato di fuggire a piedi, anche nel caso di specie deve evidenziarsi come con tale condotta l'imputato abbia arrecato una situazione di generale e grave pericolo, per aver costui attraversato i binari ferroviari, così ponendo in essere una condotta certamente

equiparabile ad una “*serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento*” e tali da ostacolare “*concretamente l'esercizio della funzione pubblica*” e da indurre “*nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità*” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46618 del 20/11/2009).

Tutto ciò impone di ritenere provata la sussistenza del reato di cui in epigrafe, di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l'imputato ha compiutamente osservato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana e della permanenza domiciliare notturna (revocata all'udienza de 28.9.2021) e, passata l'alterazione da alcool, si è dimostrato collaborativo con gli operanti: per questo motivo possono essere riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche.

La durata affatto minima delle condotte oppostive del TIZIO e l'esistenza di un precedente arresto impongono di discostarsi dai minimi edittali.

Pertanto, tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. (nonché della continuazione interna alla fattispecie incriminatrice in parola, stante il numero di persone offese), si reputa congrua la pena finale di mesi sei di reclusione, così determinata: p.b. anni uno di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione interna alla pena di mesi 9 di reclusione, infine ridotta per la scelta del rito alla pena summenzionata.

Alla condanna segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il rispetto della misura, lo stato di formale incensuratezza ed il buon comportamento serbato dall'imputato in sede di convalida consentono il riconoscimento in suo favore dei doppi benefici di legge.

P.Q.M.

*Visti gli art. 442, 533-535 c.p.p.*

DICHIARA

TIZIO responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Alessandria, 28.09.2021

Il Giudice  
Dott.ssa Martina Tosetti